

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda U.S.L. Roma G in data : 15 OTT. 2012

L'addetto alla Pubblicazione

Il Responsabile
U.O.C. Affari Generali
Dott.ssa Stefania Onori

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Responsabile
U.O.C. Affari Generali
Dott.ssa Stefania Onori

Tivoli, _____

REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RM/G
TIVOLI

DELIBERAZIONE N° 0972 DEL 15 OTT. 2012

Struttura proponente:

U.O.C. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E STAFF AZIENDALE S.T.P. / URP e
Comunicazione

OGGETTO: Approvazione SEZIONE PROGRAMMATICA "PIANO DELLA TRASPARENZA E
PER L' INTEGRITA "ASL ROMA G.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Daniele AGUZZI

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Aguzzi data 15/10/2012

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dott. Federico GUERRIERO

☒ Favorevole ☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Guerrero data 15/10/2012

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

☐ Senza osservazioni ☐ Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa : _____

Registrazione n° 2012RAG00973 del 01.10.2012

Il Capo Area di Coordinamento Gest. Ris. Finanziarie *DM*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento

Buttinelli
Dott.ssa Maria Buttinelli

La UOC Pianificazione Strategica e Staff Aziendale - STP /
URP E COMUNICAZIONE relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente
schema di deliberazione

PREMESSO

che il **Delibera n. 400 del 4.05.2012** si proceduto ad approvare il **"Programma Triennale per la trasparenza e per l'integrità"** Asl Roma g

TENUTO CONTO

che la Commissione per la valutazione , la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (**CIVIT**) struttura indipendente istituita dal **Decreto legislativo n. 150 del 2009 art.13**, con il compito di indirizzare ,coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale con la **Deliberazione n. 105 del 2010 e n. 2 del 2012** ha fissato le Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ;

che la Regione Lazio ha recepito i principi ed i contenuti del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 con **Legge n. 1 del 2011** avente ad oggetto *" Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla Legge regionale del 18.02.2002 n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al Personale regionale) e successive modifiche"* .

mentre nell'art 11 della **Legge Regione Lazio n.1 del 2011 punto 5** che il **Programma triennale della trasparenza ed integrità** *"è pubblicato sul sito web secondo le indicazioni dell'art.13 della stessa legge, ed inoltre al punto 6 che "In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale della Trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti"*.

CONSIDERATO

che in sede di negoziazione del budget del 2012 sono stati assegnati anche " obiettivi" indicati nel Programma triennale della trasparenza ed integrità nonché del Piano della performance ;

PERTANTO

si è proceduto alla stesura di un documento denominato **"Sezione Programmatica Piano della trasparenza e dell'integrità"** con lo scopo di definire **le modalità, gli strumenti e la tempistica che l'Azienda ASL ROMA G** intende adottare per favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

Tale sezione rappresenta uno stimolo per l'Azienda a migliorare costantemente la qualità delle informazioni a disposizione degli stakeholder e, nel caso specifico della nostra azienda, i destinatari finali dei servizi ossia i cittadini ed pazienti.

Per tutto quanto espresso in narrativa , quale parte integrante e sostanziale del Presente provvedimento , si propone al Direttore Generale di :

- approvare il documento denominato **"Sezione Programmatica Piano della trasparenza e dell'integrità"** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -allegato n. 1-.
- dare mandato UOC URP e comunicazione per la cura della massima e più completa diffusione dei documenti approvati , sul Portale aziendale e agli uffici interessati per competenza.

Si dichiara che il presente atto è stato istruito e proposto dalla UOC URP e comunicazione nel pieno rispetto delle procedure aziendali , della legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale .

Direttore UOC Pianificazione Strategica e Staff Aziendale - STP
U.O.C. URP E COMUNICAZIONE


Dott.ssa Maria Rottinelli

Il Direttore Generale, con i poteri di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0018 del 20.01.2011


DELIBERA

- approvare il documento denominato **"Sezione Programmatica Piano della trasparenza e dell'integrità"** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -allegato n. 1-.
- dare mandato UOC URP e comunicazione per la cura della massima e più completa diffusione dei documenti approvati, sul Portale aziendale e agli uffici interessati per competenza.


Direttore Amministrativo
Dr. Daniele AGUZZI



Direttore Sanitario
Dr. Federico Guerriero



Il Direttore Generale
Dr. Nazareno Renzo BRIZIOLI





ASL ROMA G

SEZIONE PROGRAMMATICA
“PIANO
DELLA TRASPARENZA E PER L' INTEGRITA'”

2012 – 2014

Legge Regione Lazio n.1 del 2011 art. 11

1. Sezione Programmatica Piano della trasparenza e dell'integrità

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità, gli strumenti e la tempistica che l'Azienda ASL ROMA G intende adottare per favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa.

Per "trasparenza" si intende concetto di accessibilità totale alle informazioni in ogni aspetto dell'organizzazione (ex art.11 dlgs 150 del 2009) tale, quindi, da consentire l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le **"informazioni pubbliche"** e favorire forme diffuse di controllo sul *"buon andamento e imparzialità della gestione"*. Assume, di conseguenza, una dimensione più ampia rispetto a quella collegata al diritto di accesso alle informazioni in funzione della titolarità di un interesse specifico e soggettivo (artt. 22 e ss della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.).

Elemento centrale della trasparenza diventa la pubblicazione di alcune determinate tipologie di dati sul sito internet istituzionale dell'Azienda ASL. In questo modo, attraverso la pubblicazione *on line* dei dati, si dà possibilità agli stakeholder sia di conoscere

- le azioni ed i comportamenti strategici adottati con il fine di sollecitarne e agevolarne la partecipazione ed il coinvolgimento;
- sia l'andamento della performance ed il raggiungimento degli obiettivi espressi nel **ciclo di gestione delle performance**.

La verifica periodica dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, effettuato in modo continuo ed aperto, sia dagli organi istituzionali preposti, sia dal pubblico, rappresenta uno stimolo per l'Azienda a migliorare costantemente la qualità delle informazioni a disposizione degli stakeholder e, nel caso specifico della nostra azienda, i destinatari finali dei servizi ossia i cittadini ed pazienti.

2. I Dati

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono state selezionate in ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e indicazioni di cui alle deliberazioni n.105/2012 e n.2/2012 della CIVIT e, più in generale, al quadro normativo inerente gli **obblighi di pubblicazione on line** delle Amministrazioni. Le categorie di dati pubblicati tendono a favorire un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonché una gestione della *res publica* che consenta un miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi all'utenza.

La predisposizione, l'aggiornamento e monitoraggio dei dati è affidata alla responsabilità della UOC AA.GG.e Coordinamento delle segreterie mentre la pubblicazione alla U.O.C. URP e Comunicazione quale struttura Responsabile della Trasparenza.

Poiché la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito istituzionale costituisce la principale modalità di attuazione della trasparenza, è importante porre l'accento sulla protezione dei dati personali in modo tale che, i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risulteranno pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, in ossequio alla disciplina in materia dei dati personali (D.lgs. 30/06/2003 n.196).

Inoltre, la pubblicazione on line delle informazioni sarà effettuata in coerenza con quanto previsto dalle **“Linee Guida Siti Web”** (trasparenza, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità) di cui alla Delibera n. 8 del 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici,
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti (pdf, Odt, etc....);
- contenuti aperti.

Tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dei dati di contesto, ovvero autore, data, periodo di aggiornamento o validità e l'oggetto al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.

Ogni soggetto dell'Azienda, in qualità di “ Fonte”, fornirà i documenti da pubblicare alla struttura competente in formato aperto e accessibile.

L'aggiornamento dei dati contenuti nella **Sezione “Operazione trasparenza” - icona dedica sul Portale aziendale denominata “Trasparenza - valutazione e merito ”** avverrà con cadenza fissa **trimestrale** e ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti. La struttura responsabile della pubblicazione, in questo caso, provvederà ad effettuare le modifiche richieste sul portale entro **tre giorni** lavorativi dalla ricezione della richiesta.

All'interno della sezione "Operazione trasparenza", saranno inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti (ad esempio, feed-RSS), sia di intere sezioni, sia di singolo argomento.

Lo stato di attuazione del Programma, anch'esso in formato aperto e standard, sarà aggiornato con cadenza semestrale.

Nelle tabelle seguenti si riportano gli obiettivi di trasparenza e contenuti specifici da pubblicare sul sito web aziendale ed in particolare:

- le categorie dei dati da pubblicare ;
- la relativa **fonte informativa**, ovvero la struttura che produce tali dati e li comunica alla struttura responsabile della pubblicazione;
- la **modalità di pubblicazione**, ovvero il formato utilizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale;
- la struttura competente alla **pubblicazione web**.

1 OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA' DATI

Fonte Normativa	Obiettivo di Trasparenza	Struttura competente	Modalità di Pubblicazione	Tempistica
Art. 11 comma 8 lett. a Dlgs n. 150 del 2009	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Stato di attuazione 2012-2014	UOC URP e Comunicazione	Sito Web Aziendale	Maggio 2012
Art. 11 comma 8 lett. b Dlgs n. 150 del 2009	Piano della Performance Relazione sulla Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance 2012-2014	UOC Pianificazione Strategica e staff aziendale-s.t.p.	Sito Web Aziendale	Maggio 2012
Art. 11 comma 8 lett. c) d) e) f) g) h) Dlgs n. 150 del 2009 Art. 19 comma 3-4 del Dlgs n. 165 del 2001s.m.i. Art. 55 Comma 2 del Dlgs n. 165 del 2001e s.m.i. Art. 21 del Dlgs n. 69 del 2009	Dati relativi al Personale Dati relativi a Incarichi e Consulenze	A.C.G.R.U.	Sito Web Aziendale Icona Trasparenza- Valutazione- Merito Tramite Trasmissione UOC AAGG e Coordinamento segreterie Pubblicazione UOC URP e Comunicazione	31.12.2012
Art. 11 Comma 4 Art. 55 Comma 4 Dlgs n. 150 del 2009 –Contabilità-	Dati sulla Gestione Economico-Finanziaria dei Servizi Pubblici	UOC Pianificazione Strategica e staff aziendale - s.t.p. – Responsabile Relazioni Sindacali	Trasmissione UOC AAGG e coordinamento segreterie Pubblicazione UOC URP e com	31.12.2012

Fonte Normativa	Obiettivo di Trasparenza	Struttura competente	Modalità di Pubblicazione	Tempistica
Art. 23 commi 1,2,5 Dlgs n. 69 del 2009	Dati sulla Gestione dei Pagamenti e delle Buone Prassi	A.C.G.R.F.	Trasmissioni UOC AAGG e Coordinamento segreterie Pubblicazione UOC e URP e Comunicazione	31.12.2012
Art. 7 Dlgs n. 163 del 2006	Dati sul "PUBLIC PROCUREMENT"	UOC A.B.S.	Trasmissioni UOC AAGG e Coordinamento segreterie Pubblicazione UOC e URP e Comunicazione	31.12.2012
Dlgs n.165 del 2001 e s.m.i. Dlgs n. 163 del 2006 Dlgs n. 69 del 2009 Dlgs n. 150 del 2009	Raccolta e Monitoraggio Dati	UOC AA.GG.e Coordinamento segreterie		Trimestrale da Marzo 2013
Dlgs n. 165 del 2001 D.lgs n.163 del 2006 D.lgs n.69 del 2009 D.lgs n. 150 del 2009	Pubblicità on Line Inserimento sul Portale Internet dei Dati trasmessi AAGG	UOC URP e Comunicazione	Sito Web Aziendale Icona Trasparenza- Valutazione- Merito	Semestrale da Marzo 2013

Sezione Programmatica del Piano Triennale della Trasparenza e per l'Integrità 2012-2014
a cura della UOC Pianificazione Strategica e Staff Aziendale - STP /UOC URP e comunicazione

4. I collegamenti con il Piano della Prestazione e dei Risultati

La trasparenza rappresenta un *profilo dinamico* direttamente correlato al concetto di performance, pertanto, l'obbligo di pubblicazione dei dati ha lo scopo di garantire una conoscenza dell'azione della ASL Roma G tra tutti gli stakeholder allo scopo di instaurare una più consapevole partecipazione della collettività.

In tal senso, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si pone in relazione al Ciclo di gestione della Performance, prevedendone la piena conoscibilità di ogni componente, dal Piano della Prestazione e dei Risultati allo stato della sua attuazione. Rafforza la significatività del ciclo stesso, dando evidenza della tempistica relativa all'attribuzione degli obiettivi assegnati, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda.

Infatti, il Programma per la trasparenza e l'integrità oltre ad essere uno degli aspetti determinanti della fase di Pianificazione strategica all'interno del ciclo delle performance, consente di rendere pubblici agli stakeholder di riferimento i contenuti del Piano e della Relazione sulla Prestazione e sui Risultati, con particolare riferimento ai risultati conseguiti. In tale ottica, attraverso la pubblicazione del Piano e della Relazione, si realizzerà la trasparenza delle informazioni relative alla performance.

5 Attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma dei dati pubblicati.

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità** sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

Nella tabella che segue, si esplicano le misure da porre in essere per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati.

Misure di diffusione	Destinatari	Responsabile
Aggiornamenti via E-mail (anche personalizzate in base all'ufficio di appartenenza o all'attività svolta) sul livello di attuazione del Programma e sulle buone pratiche raggiunte	Dipendenti stakeholder	UOC URP e comunicazione
Pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto iniziative in materia di trasparenza e integrità sulla intranet dell'amministrazione	Dipendenti	U.O.S. ICT U.O.C. Urp e comunicazione
Mailing list avente ad oggetto la presentazione o l'aggiornamento relativi ad iniziative in materia di trasparenza e integrità o la pubblicazione /aggiornamento di dati	Dipendenti e stakeholder esterni identificati	U.O.S. ICT U.O.C. Urp e comunicazione
Strumenti di notifica RSS sugli aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale in materia di trasparenza e integrità	Dipendenti e stakeholder esterni	U.O.C URP e comunicazione
"Giornate di trasparenza "	stakeholder esterni	UOC URP e comunicazione

mb

6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità richiede una attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all'amministrazione che da parte dell'OIV.

7. Monitoraggio interno

Con particolare riferimento al monitoraggio eseguito da soggetti interni, la Direzione strategica ha individuato l' **U.O.C. Affari Generali e Coordinamento delle segreterie** quale struttura deputata ad effettuare un monitoraggio interno delle attività del programma triennale per la trasparenza e la **UOC URP e Comunicazione** deputata alla pubblicazione.

Il monitoraggio avrà cadenza semestrale e riguarderà il processo di attuazione del Programma attraverso la scansione delle attività ed indicando gli scostamenti dal piano originario. Queste attività daranno origine ad un report trimestrale di monitoraggio.

In aggiunta al monitoraggio periodico trimestrale è comunque prevista la redazione di una Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma che sarà opportunamente inviata all'OIV e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Operazione trasparenza- Trasparenza valutazione e merito".

8. Audit dell'OIV

L'OIV svolge importanti compiti in materia di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità attraverso un'attività di audit. In particolare l'OIV promuove l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale che l'OIV deve presentare agli organi politico-amministrativi dell'amministrazione. L'audit svolto dall'OIV è funzionale anche all'individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alla responsabilità prevista dall'art.11 c. 9 del Decreto legislativo n. 150 del 2009 e s.m.i. .



DETTAGLIO DELLE FONTI NORMATIVE

DECRETO LEGISLATIVO n.150/2009

Art.11 “ Trasparenza “

Comma 8 lett. a

“Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: <Trasparenza, valutazione e merito>:

- a) Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; “*

DECRETO LEGISLATIVO N.150/2009

Art. 11 “Trasparenza “

comma 8 lett. b

”Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: <Trasparenza, valutazione e merito >:

- b) il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance di cui all’articolo 10..“*

DECRETO LEGISLATIVO N.150/2009

Art.11 "Trasparenza "

comma 8 lett. c) d) e) f) g) h)

Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: <Trasparenza, valutazione e merito >:

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.

DECRETO LEGISLATIVO N.165/ 2001

ART.19 “ INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI “

COMMA 3

Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

COMMA 4

Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articoli 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001

ART.55 “Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative “

COMMA 2

Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO N.69/2009

ART.21 “ Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale “

Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livelli dirigenziale.

Al comma 52-bis dell'articoli 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito>>.

Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

DECRETO LEGISLATIVO N.150 DEL 2009

ART.11 “Trasparenza “

COMMA 4 *Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.*

ART.55 “ Modifica all'articoli 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “

COMMA 4 *Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico -finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.*

DECRETO LEGISLATIVO N.69/2009

ART.23 “Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico”

Comma 1

Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.

Comma 2

Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica.

Comma 5

Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato <<indicatore di tempestività dei pagamenti>>;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente. “

DECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 2006

Art. 7.

Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

- 1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*
- 2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.*
- 3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.*
- 4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:*
 - a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;*
 - b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;*
 - c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;*

d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del

soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonchè un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

mb